

I.

Premessa e validità

1. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura (di seguito denominate per brevità CGVF) vengono applicate dalla ORAFOL Europe GmbH (di seguito denominata per brevità ORAFOL) ad ogni contratto che comporti la fornitura, la prestazione e l'offerta dei prodotti ORAFOL e in particolare per tutti gli obblighi per il cliente di cui all'Art. II.
2. Le CGVF sono parte integrante di tutti i contratti, stipulati dalla ORAFOL con i propri clienti, relativi alla vendita e alla fornitura dei prodotti ORAFOL.
3. Le CGVF sono da ritenersi valide unicamente per i clienti e le aziende ai sensi del § 14 del Codice Civile (CC).
4. Le CGVF conservano la loro validità ai sensi dell'attuale stesura anche per i contratti da stipularsi in futuro tra la ORAFOL e i propri clienti in merito alla vendita e alla fornitura dei prodotti ORAFOL, senza che la ORAFOL ne debba dare indicazione per ogni singolo caso. Sarà cura della ORAFOL comunicare tempestivamente ai propri clienti eventuali modificazioni delle CGVF.
5. Condizioni generali di negoziato e/o d'acquisto del cliente e/o di terzi difformi, contrarie e/o integranti alle presenti non trovano alcuna applicazione anche nel caso in cui la validità delle stesse non sia stata espressamente contestata dalla ORAFOL, salva l'ipotesi in cui la ORAFOL le abbia esplicitamente accettate per iscritto.
Nel caso in cui la ORAFOL facesse riferimento, rimandasse ad una scrittura contenente le condizioni generali di negoziato e/o d'acquisto di un cliente e/o di terzi, o ponesse in essere una fornitura senza riserva, pur conoscendo le condizioni difformi o contrarie del cliente rispetto alle presenti CGVF, ciò non comporta alcun consenso e/o adesione alla validità delle condizioni generali di negoziato e d'acquisto di terzi.
6. Qualora qui di seguito si rimandasse e/o ci si avvalesse della validità di norme di legge, le stesse hanno in tal senso particolare importanza ai fini del chiarimento. Qualora, in singoli casi, non si rimandasse alle norme di legge, le stesse trovano comunque applicazione fino a quando o se non altrimenti modificate e/o escluse dalle presenti CGVF.

II.

Obblighi particolari del cliente

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

1. Unitamente ai successivi accordi di cui alle presenti CGVF, le parti danno approvazione specifica dei particolari doveri a carico del cliente di cui ai successivi punti e più precisamente dal n. 2 al n. 6.
2. Il cliente ha l'obbligo di provvedere, attraverso adeguate misure reali e legittime, allo stoccaggio a completa regola d'arte dei prodotti ORAFOL fino al loro utilizzo. Le condizioni di magazzinaggio sono, nello specifico, contenute nelle schede tecniche e nelle linee guida di lavorazione di ogni singolo prodotto. La versione attuale delle schede tecniche e delle linee guida di lavorazione possono essere consultate in supporto web al sito www.orafol.com sotto la voce "support".
3. Il cliente si obbliga, in caso di lavorazione dei prodotti ORAFOL in propria regia, alla scrupolosa osservanza e ottemperanza delle linee guida di lavorazione.
4. Il cliente si obbliga, inoltre, in caso di lavorazione dei prodotti ORAFOL in propria regia, ad informare il cliente finale - se presenti per il prodotto scelto – sulle attuali prescrizioni in materia di cura e utilizzo, indicandogli anche la possibilità di accedere alle stesse tramite supporto web. La versione attuale può essere consultata e scaricata dal sito www.orafol.com sotto la voce "support".
5. Il cliente si obbliga, altresì, in caso di lavorazione dei prodotti ORAFOL a mezzo terzi, a vincolare fin da ora i propri distributori e/o aziende esecutrici alle clausole di cui ai succitati punti da 1 a 4.
6. E' esclusa da parte del cliente la vendita dei prodotti ORAFOL non accompagnate da espressa indicazione sulle schede tecniche, sulle linee guida di lavorazione e sulle prescrizioni in materia di cura e utilizzo, se presenti per il prodotto scelto. In caso di vendita va indicata la possibilità di accedere e scaricare i succitati documenti attraverso il supporto web www.orafol.com sotto la voce "support".

III.

Offerta e stipula del contratto

1. Le offerte della ORAFOL sono libere e non vincolanti. Quanto sopra trova validità anche nel caso in cui la ORAFOL fornisca e lasci a disposizione dei propri clienti dei cataloghi, documentazioni tecniche (per es. disegni, progetti, calcolazioni, indicazioni sulle norme DIN), o altro materiale documentale e/o descrittivo dei prodotti, anche in forma elettronica, per i quali la ORAFOL si riserva ogni diritto di proprietà e uso, ovverosia di proprietà intellettuale.
2. L'ordine di prodotti ORAFOL da parte del cliente è da considerarsi quale offerta contrattuale vincolante. Qualora, in singoli casi, dalla trasmissione dell'ordine non segua altro, la ORAFOL ha il diritto di accettare l'offerta contrattuale entro 3 (tre) giorni dalla notifica

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

a mezzo dichiarazione scritta o di semplice testo (per es. via mail). La ORAFOL si riserva espressamente il diritto, entro 3 (tre) giorni dalla notifica dell'ordine e senza motivazione alcuna, di non porre in essere il contratto e, pertanto, di rifiutare l'offerta contrattuale del cliente.

3. Il contratto stipulato in forma scritta, incluse le presenti CGVF, è vincolante a tutti gli effetti giuridici sia per la ORAFOL, sia per il cliente, e ne riproduce integralmente tutti gli accordi convenuti tra le parti. Ammissioni verbali della ORAFOL, antecedenti alla stipula contrattuale, sono da ritenersi non vincolanti. Se durante le contrattazioni verbali non risulta chiaramente che gli accordi intercorsi siano da ritenersi vincolanti, gli stessi verranno sostituiti dal contratto scritto.

4. Accordi convenuti tra le parti individualmente e, nel caso specifico, difformi o integranti le presenti CGVF, necessitano, per la loro validità, della forma scritta. Le dichiarazioni e/o notificazioni legali del cliente nei confronti della ORAFOL (per es. accertamento difetti, ritardi) necessitano parimenti della forma scritta. A tutela della forma scritta è sufficiente una trasmissione a mezzo telefax e via mail. Gli addetti alle vendite della ORAFOL non sono autorizzati – salva l'ipotesi che non si tratti di un amministratore o procuratore della società - alla pattuizione di qualsivoglia accordo secondario e/o ad intraprendere impegni verbali estranei al contenuto del contratto scritto.

5. Indicazioni della ORAFOL sull'oggetto della fornitura e della prestazione (in via esemplificativa disegni, immagini, valori di utilizzazione, capacità di carico, tolleranze, misure e pesi nonché altri dati tecnici e di prestazione) sono da ritenersi approssimativi, fatto salvo che l'utilizzo per lo scopo previsto dal contratto non ne preveda un'esatta corrispondenza. Le stesse non sono da ritenersi quali indicatori di una caratteristica garantita, ma piuttosto delle descrizioni o delle informazioni sulla fornitura o prestazione, derivanti dalle esperienze acquisite nel campo dalla ORAFOL. Normali difformità e naturali difformità, derivanti da disposizioni di legge o da migliorie tecniche, quali la sostituzione di elementi costruttivi o parti costitutive a mezzo elementi equivalenti, sono consentite fatto salvo che le stesse non influiscano sull'utilizzo oggetto del contratto.

IV.

Prezzi e modalità di pagamento

1. Sono validi i prezzi trattati individualmente al momento della stipula contrattuale unitamente agli specifici Incoterms (Incoterms 2010) connessi ai succitati accordi economici. L'imballaggio per il trasporto e tutti gli altri vari imballaggi, ai sensi dell'ordinamento sulla gestione degli imballaggi, non sono oggetto di reso, ma sono da ritenersi in conformità di quanto all'Art. VIII – "diritto di proprietà" – proprietà del cliente, ad esclusione delle palette di carico "EUR".

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

2. Salvo diversi accordi, il pagamento delle fatture deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza detrazione alcuna; per pagamenti entro 14 giorni data fattura viene accordato uno sconto del 2%. Lo sconto viene concesso solo in assenza di debiti pregressi (fatture pregresse insolute). Il pagamento si riterrà soddisfatto al momento del suo effettivo incasso presso la ORAFOL. I pagamenti a mezzo assegni bancari si riterranno soddisfatti al buon fine degli stessi. Decorsi i termini di pagamento il cliente sarà ritenuto automaticamente in ritardo anche senza preavviso di costituzione in mora.

3. In caso di ritardati pagamenti verranno calcolati al cliente gli interessi di mora di legge. La ORAFOL si riserva in tal senso di applicare le spese di sollecito nonché il danno per il ritardato pagamento. E' fatto salvo il diritto nei confronti dei commercianti degli interessi commerciali maturati (§ 353 c.d.C.).

4. La ORAFOL ha il diritto, anche in presenza di altre disposizioni del cliente, di imputare i pagamenti innanzitutto a favore dei debiti più pregressi informando lo stesso in merito all'avvenuta compensazione contabile degli stessi (vedi § 366 CC). Qualora fossero sopravvenuti costi e interessi di mora, La ORAFOL – indipendentemente da altre disposizioni del cliente – è legittimata ad imputare innanzitutto un pagamento a favore dei costi, successivamente a favore degli interessi di mora e infine della prestazione principale (vedi § 367 par. 1 CC).

5. Il cliente è legittimato a far valere indennità, trattenute o detrazioni, anche in caso di rivalsa per reclami per difetti od opposizioni, unicamente se le opposizioni siano state accertate ai sensi di legge e non contestate, ovvero sia riconosciute dalla ORAFOL. Il diritto di trattenuta può essere esercitato solo per opposizioni provenienti dallo stesso rapporto contrattuale.

V.

Termini di fornitura e della prestazione, passaggio del rischio, luogo di adempimento, ritardi di consegna e ritiro

1. I tempi e le scadenze di fornitura vengono accordati individualmente e in forma scritta. In caso contrario i tempi di consegna previsti sono riportati sulla conferma d'ordine. I cosiddetti tempi di consegna, riportati dalla ORAFOL sulle conferme d'ordine e/o altro, indicano di regola la data di consegna presunta alla quale la ORAFOL cercherà di attenersi. I tempi e le scadenze di fornitura si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al trasportatore e/o a terzi incaricati al trasporto.

2. Qualora le scadenze di fornitura, accordate in maniera vincolante, non fossero rispettate per motivi non imputabili alla ORAFOL (indisponibilità della prestazione), la ORAFOL ne informerà tempestivamente il cliente comunicandogli, altresì, la nuova data di fornitura. Se la prestazione risulta indisponibile anche entro i termini della nuova fornitura, la ORAFOL è legittimata a rescindere totalmente o parzialmente il contratto. La ORAFOL risarcirà

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

immediatamente l'equivalente al cliente. Quale caso di indisponibilità della prestazione in tal senso è da ritenersi, in particolare, la mancata puntuale rifornitura, a mezzo propri fornitori, della ORAFOL, sebbene la stessa abbia concordato una congrua operazione di copertura. Pertanto, né la ORAFOL, né il fornitore possono essere passibili per colpa e né la ORAFOL, nel caso specifico, ha l'obbligo di rifornimento.

3. L'insorgere di ritardi nelle consegne da parte della ORAFOL è regolato dalle norme di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del cliente. Per i ritardi imputabili alla ORAFOL, il cliente ha diritto al risarcimento danni di cui all'Art. VII.

4. Sono fatti salvi i diritti del cliente di cui all'Art. VII delle presenti CGVF e i diritti legali della ORAFOL, in particolare in caso di esclusione dal dovere di prestazione (in via esemplificativa a causa di impossibilità o inaccettabilità della prestazione e/o di successivo adempimento).

5. La ORAFOL è legittimata a fornire e prestazioni parziali, se le stesse sono utili al cliente, sia stata assicurato l'approvvigionamento del resto della merce e se il cliente non è soggetto a spese supplementari.

6. La fornitura si intende franco destinazione magazzino, detto anche luogo di adempimento. Su espressa richiesta del cliente, con conseguente aggravio dei costi, la fornitura può essere inviata ad altro luogo (invio di acquisto/spedizione di vendita). Ove non diversamente convenuto, la ORAFOL ha il diritto di decidere le modalità della spedizione (in particolare la ditta trasportatrice, il percorso, l'imballaggio).

7. Il rischio della perdita e del deterioramento accidentali della merce viene trasmesso al cliente, al più tardi, alla consegna. In caso di invio di acquisto/spedizione di vendita il rischio della perdita e del deterioramento accidentali della merce, nonché il rischio di ritardo ventono trasmessi già alla consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore e/o terza persona/autorità designata all'uopo. Ogni accordo di consegna costituisce la trasmissione/passaggio del rischio. Tra l'altro per ogni accordo di consegna sono da ritenersi valide, altresì, le norme di legge relative ai contratti di servizio. La consegna, ovvero il ritiro è da ritenersi pari cosa, qualora il cliente fosse in ritardo con il ritiro della merce. In caso di esportazione, il rischio della perdita e del deterioramento accidentali della merce è disciplinato ai sensi degli specifici accordi Incoterms (Incoterms 2010).

8. Se il cliente è in ritardo con il ritiro della merce, provocando una serie di concause, ovvero il ritardo delle consegne anche presso altri clienti, la ORAFOL è legittimata a pretendere il risarcimento dei danni insorti inclusi i maggiori costi sostenuti (per es. costi di magazzino). L'entità del danno è disciplinata ai sensi delle relative normative di legge.

VI. Garanzia

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

1. I diritti del cliente, in materia di vizi materiali e giuridici, sono regolamentati dalle norme di legge, salva l'ipotesi di successivi diversi accordi. In ogni caso rimangono valide le norme straordinarie di legge relative alla fornitura finale della merce al consumatore (rivalsa dei fornitori ai sensi dei §§ 478, 479 CC).

2. La base di rivalsa per vizio della cosa è essenzialmente quanto convenuto sulla qualità/caratteristica dei prodotti ORAFOL. Quanto comunicato con informative scritte, schede tecniche, prospetti, linee guida o a mezzo consulenze trattasi unicamente di valori indicativi e non di esplicite dichiarazioni in merito alla qualità dei prodotti ORAFOL. La presenza di difetti/vizi va valutata, in assenza di accordi sulla qualità/caratteristica del prodotto, ai sensi delle normative di legge. La ORAFOL non è in alcun caso responsabile per pubblicazioni di terzi (per es. pubblicità).

3. La fornitura è da ritenersi priva di difetti, se la stessa è stata effettuata entro le tolleranze qualitative e dimensionali degli standard commerciali e più precisamente una leggera difformità di colore non rappresenta alcun difetto.

4. Sono escluse rivalse del cliente per difetti dei prodotti forniti dalla ORAFOL, quando il vizio è stato causato da un inappropriato trasporto, stoccaggio (Art. II. 2), trattamento (vedi in particolare le attuali prescrizioni sulla cura ed uso del prodotto) o lavorazione (vedi in tal senso le attuali linee guida di lavorazione). Sono escluse, inoltre, rivalse per difetti derivanti dall'ordinaria usura e logoramento.

5. La rivalsa per difetti da parte del cliente presuppone una doverosa verifica e contestazione ai sensi di legge da parte dello stesso (§§ 377, 381 c.d.C.). E' necessario controllare i prodotti forniti dalla ORAFOL immediatamente dopo la consegna al cliente e/o al terzo designato. Se il vizio è stato constatato durante il succitato controllo o successivamente, è doveroso informare immediatamente la ORAFOL per iscritto. La contestazione verrà considerata immediata, se notificata entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi a far fede dal timbro / data di spedizione. Indipendentemente dall'obbligo di controllo e di contestazione, il cliente è tenuto a notificare per iscritto vizi manifesti (incluse forniture errate e/o insufficienti) entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di fornitura a far fede dal timbro / data di spedizione della contestazione. E' esclusa qualsiasi tipo di responsabilità della ORAFOL, nel caso in cui il cliente omettesse la regolare verifica e/o notifica del vizio.

6. Verificato il vizio, la ORAFOL è tenuta, entro un termine adeguato e a sua libera facoltà, inizialmente a rimuovere il difetto (risanamento) o a fornire nuova merce esente da difetti (sostituzione). Sono salvi i diritti della ORAFOL di rifiutare ai sensi di legge il successivo adempimento.

7. Il cliente si obbliga a concedere l'opportunità e i giusti tempi per il dovuto adempimento e soprattutto a riconsegnare la merce per doverosa verifica. In caso di fornitura in sostituzione, il cliente è tenuto a restituire ai sensi di legge la merce difettosa.

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

8. I costi derivanti dalla verifica e dal successivo adempimento, in particolare il trasporto, il viaggio, il lavoro e il materiale (sono esclusi i costi di rimozione e nuova installazione) sono a carico della ORAFOL solo nel caso in cui il difetto sia stato effettivamente accertato. Qualora l'istanza di rimozione del difetto promossa dal cliente risultasse illegittima, la ORAFOL è legittimata a pretendere il risarcimento dei costi sostenuti.

9. Il diritto del cliente al risarcimento danni, ovverosia al risarcimento di presunti maggior costi, è dato unicamente alle condizioni di cui all'Art. VII ed è tra l'altro escluso.

10. Il ricorso al diritto di garanzia nei confronti della ORAFOL è dovuto al cliente e non è cedibile.

VII. Responsabilità

1. Se non diversamente specificato rispetto alle presenti CGVF e alle successive disposizioni, la ORAFOL è responsabile in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali ai sensi della pertinente normativa di legge.

2. La ORAFOL è responsabile al risarcimento danni – indipendentemente dalla motivazione legale – in caso di intenzionale e grave negligenza. In caso di negligenza non grave la ORAFOL è responsabile solo per

a) danni lesivi alla vita, al corpo o alla salute;

b) danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obblighi, il cui adempimento rendono innanzitutto possibile il regolare svolgimento del contratto e dei quali il cliente ha e ne ripone normalmente la fiducia); in tal caso la responsabilità della ORAFOL è limitata al risarcimento del danno prevedibile o che comunemente potrebbe verificarsi.

3. Le limitazioni di responsabilità di cui al precedente punto 2 non sono valide se la responsabilità è imposta di legge.

4. A causa di una violazione degli obblighi, che non siano difetti, il cliente può rescindere o annullare il contratto, se la ORAFOL è responsabile di detta violazione. E' esclusa una rescissione arbitraria del cliente (in particolare ai sensi del §§ 651, 649 CC). Tra l'altro sono valide le premesse di legge e le relative conseguenze legali.

5. Le succitate esclusioni e limitazioni di responsabilità sono parimenti valide anche per gli organi, i rappresentanti legali, i dipendenti e/o altro assistente della ORAFOL.

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

6. Qualora la ORAFOL rilasciasse delle informazioni o desse consulenze e le stesse non appartengono all'ambito della prestazione contrattuale dovuta, tale evento è da considerarsi gratuito ed esente da ogni tipo di responsabilità.

VIII.

Diritto di proprietà

1. I prodotti venduti dalla ORAFOL rimangono, fino al pieno soddisfo di tutte le pretese dovute dal cliente per qualsivoglia ragione legale attuale e futura, di esclusiva proprietà della stessa.

2. I prodotti della ORAFOL soggetti alla riserva di proprietà non possono, prima del loro completo pagamento, né essere oggetto di pignoramento a causa di pretese di terzi, né di ipoteca a garanzia. Fino a quando la proprietà dei prodotti forniti dalla ORAFOL non è stata trasmessa ai sensi del presente Art. VIII, il cliente ha l'obbligo di informare immediatamente la ORAFOL, qualora la predetta merce, soggetta alla riserva di proprietà, possa essere pignorata e/o soggetta ad incameramento coatto di terzi. Inoltre, il cliente è tenuto ad informare immediatamente la parte lesa terza, che i prodotti ORAFOL sono sotto riserva di proprietà e, pertanto, di proprietà della stessa. Il cliente è, altresì, obbligato a produrre e mettere a disposizione della ORAFOL quanto necessario alla cancellazione di un atto di citazione di terzi verso la ORAFOL stessa ai sensi del § 771 del codice di procedura civile. Qualora la parte terza non fosse in grado di risarcire la ORAFOL dei costi giudiziali ed extragiudiziali di un atto di citazione ai sensi del § 771 del codice di procedura civile, il cliente risponderà nei confronti della ORAFOL per quanto accaduto.

3. In caso di comportamento del cliente in violazione delle norme contrattuali, in particolare per mancato pagamento del prezzo di acquisto scaduto, la ORAFOL ha il diritto di legge di rescindere il contratto e/o di pretendere la restituzione della merce per la quale esercita ed è in essere la riserva di proprietà. La pretesa di restituzione non include al contempo la dichiarazione di recesso; la ORAFOL è piuttosto legittimata a pretendere solamente la restituzione dei prodotti ORAFOL e di riservarsi il recesso. Qualora il cliente non provvedesse al pagamento delle somme dovute e scadute, la ORAFOL potrà far valere tali diritti solo trascorso inutilmente l'adeguato termine di pagamento concesso o altrimenti una simile scadenza è da ritenersi infondata ai sensi di legge.

4. Il cliente è legittimato a continuare regolarmente la commercializzazione e/o la lavorazione dei prodotti ORAFOL sotto riserva di proprietà. In tal caso hanno validità le disposizioni di seguito descritte.

a) La riserva di proprietà si estende per il suo completo valore ai lavorati finali realizzati attraverso la lavorazione, la combinazione e l'unione dei prodotti ORAFOL. In tal caso la ORAFOL ne risulta il produttore. Qualora la lavorazione, la combinazione e l'unione dei prodotti ORAFOL viene effettuata con merce di terzi soggetta a sua volta a riserva di

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

proprietà, la ORAFOL acquisisce a tal proposito la comproprietà nella misura del valore del fatturato della merce lavorata, combinata e unita. Tra l'altro anche per i lavorati finali risulta parimenti valido quanto prescritto per i prodotti ORAFOL sotto riserva di proprietà.

b) Tutte le pretese nei confronti di terzi, derivanti dalla successiva commercializzazione dei prodotti forniti dalla ORAFOL sotto riserva di proprietà e dei conseguenti lavorati finali, sono fin d'ora completamente cedute, in via precauzionale, dal cliente alla ORAFOL, ovverosia nella misura della quota di comproprietà della ORAFOL ai sensi del summenzionato par. a). La ORAFOL accetta la cessione. Gli obblighi del cliente di cui al punto 2 risultano validi anche in prospettiva della cessione delle pretese.

c) Il cliente non ha alcun potere di ritirare la pretesa nei confronti della ORAFOL. La ORAFOL si obbliga a non ritirare la pretesa fino a quando il cliente non abbia assolto i propri obblighi di pagamento nei confronti della ORAFOL, non sia in ritardo con i pagamenti, non sia stata posta in essere alcuna istanza di insolvenza e non sia presente qualsivoglia vizio nella sua capacità di prestazione. In caso contrario la ORAFOL può pretendere che il cliente dia informazione della cessione delle pretese e dei propri debitori, dia indicazione di tutte le procedure d'incasso, metta a disposizione tutti i relativi documenti e comunichi ai propri debitori (terzi in causa) la succitata cessione.

5. La ORAFOL darà su richiesta e a sua personale facoltà svincolo della riserva di ritenzione delle merci nonché dei beni ceduti a loro posto o delle pretese, qualora il loro valore sia oltre il 10% dell'ammontare delle pretese poste a garanzia

IX.

Produzioni straordinarie

Produzioni straordinarie di prodotti ORAFOL (stampati etc.) estranee dall'assortimento standard vengono realizzate esclusivamente previo separato accordo contrattuale tra la ORAFOL e il cliente.

X.

Prescrizione

1. In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB (CC) i tempi generici di prescrizione, per diritti derivanti da vizi di legge e di cose, ammontano ad un (uno) anno a far data dalla fornitura. I tempi di prescrizione hanno inizio, previo accordo di consegna, dalla consegna stessa.

2. Sono salve le normative straordinarie di legge per cose di terzi soggette al diritto di restituzione (§ 438 comma 1 n. 1 CC), per dolo della ORAFOL (§ 438 comma 3 CC) e per diritti di rivalsa dei fornitori in caso di fornitura finale al consumatore (§ 479 CC).

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)

3. I succitati tempi di prescrizione di cui alle normative commerciali sono validi anche per le istanze di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente a causa di merce difettosa, fatto salvo che l'applicazione della prescrizione di legge generale (§§ 195, 199 CC) non comporti, nel singolo caso, tempi di prescrizione di durata più breve. Sono salvi i tempi di prescrizione di cui alle normative sulla garanzia del prodotto. Diversamente, per i diritti di risarcimento danni al cliente di cui all'Art. VII, rimangono validi unicamente i tempi di prescrizione previsti di legge.

XI.

Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale

1. Per le presenti condizioni di contratto e tutte le relazioni giuridiche tra la ORAFOL e il cliente è valido il diritto della Repubblica Federale Tedesca; è esclusa la validità dei diritti commerciali delle nazioni unite. Le premesse e gli effetti della riserva di proprietà di cui all'Art. VIII sono soggette al diritto del luogo di situazione della cosa, fatta salva l'ipotesi che il difensore legale scelto non sia ostile e inefficace nei confronti del diritto tedesco.

2. Se il cliente è un commerciante ai sensi del registro delle imprese, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio pubblico speciale legalmente valido, è esclusivamente – anche in via internazionale – competente, per tutti i contenziosi derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, il foro della sede della ORAFOL in Oranienburg. La ORAFOL è, altresì, legittimata ad intentare atti di citazione presso il foro abituale del cliente.

3. Qualora una delle clausole contenute nelle presenti CGVF o una disposizione nell'ambito di altri accordi dovesse risultare o divenire inefficace, rimane in ogni caso salva la validità delle altre clausole e/o accordi. Qualora il contratto o le CGVF contenessero delle lacune normative, le stesse vengono colmate da quelle normative legalmente valide che i partner contrattuali avrebbero accordato ai fini commerciali del contratto e delle presenti CGVF, se ne avessero riconosciuto la lacuna normativa.

Oranienburg li, marzo 2013

CGVF – Condizioni generali di vendita e fornitura

BGB – Codice Civile (CC)

HGB – Codice di Commercio (c.d.C.)

ZPO – Codice di procedura civile (c.p.c.)